

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 8 aprile 2025 la Banca resistente le ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente, senza fornire alcuna motivazione; ii.) tale recesso è stato esercitato in modo arbitrario; iii.) ha un mutuo e un prestito personale attivi con l'Intermediario e il conto era utilizzato per l'accredito dello stipendio e per la domiciliazione delle utenze; iv.) l'Intermediario non ha fornito alcuna spiegazione neppure a séguito delle richieste della cliente; v.) il recesso ha causato gravi disagi nella gestione finanziaria della ricorrente.

Parte resistente eccepisce, in rito, l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto presentata per la prima volta nel ricorso. Nel merito che: i.) la Banca ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente bancario dandone congruo preavviso; ii.) con lettera datata 25 marzo 2025 è stato esercitato il diritto di recesso con un preavviso pari a 60 giorni; iii.) la comunicazione è stata ricevuta correttamente; iv.) non è stato provato il danno cagionato.

In sede di repliche si ribadisce che il comportamento dell'Intermediario integra un'ipotesi di recesso "brutale" e quantifica la propria richiesta risarcitoria in diecimila euro.

Parte ricorrente chiede, accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Intermediario, il ripristino del rapporto di conto corrente ovvero, in subordine, il risarcimento del danno cagionato.

Parte resistente insiste affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, non fondato.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del comportamento tenuto dall'Intermediario convenuto in occasione del recesso da un contratto di conto corrente.

2. – In via preliminare l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno in quanto non contenuta nel reclamo.

2.1 – L'eccezione non è fondata e non può essere accolta. A mente di quanto sancito nella sez. VI, § 1 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, infatti, «il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».

3. – Sempre in via preliminare occorre constatare che la ricorrente chiede che il Collegio disponga il ripristino del rapporto di conto corrente.

3.1. – Sul punto si deve osservare che i Collegi territoriali ritengono inammissibili domande di natura costitutiva o di condanna ad un *facere infungibile* (ex multis Coll. Roma, dec. n. 15955 del 2022).

4. – Con riferimento al merito della controversia si rileva che la Banca ha esercitato il diritto di recesso dal conto corrente intrattenuto con il ricorrente dando un preavviso di 60 giorni. La comunicazione è avvenuta con raccomandata datata 25 marzo 2025 e ricevuta in data 8 aprile 2025. Nella lettera non sono esplicitate le ragioni del recesso, del quale parte ricorrente lamenta la natura "brutale".

4.1. – Nelle proprie difese l'Intermediario sostiene che non fosse necessario esplicitare le ragioni della propria determinazione, trattandosi di recesso *ad nutum* ed avendo concesso il preavviso di legge.

5. – Tale rilievo deve reputarsi fondato.

5.1. – Per un verso, infatti, l'art. 1855 c.c. dispone che: «Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni». Per altro verso l'art. 125 *quater*, comma 2, t.u.b., con riferimento ai contratti di credito a tempo indeterminato, prevede un preavviso di almeno due mesi per il recesso esercitato verso i consumatori.

5.2. – Nel caso di specie il preavviso risulta rispettato.

6. – Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione al cliente delle ragioni sottese sì che il cliente non può avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede (Coll. Roma, dec. n. 8626 del 2024), del tutto assente in relazione alla odierna controversia.

7. – Posta la legittimità del comportamento tenuto dall'Intermediario, deve essere esclusa la costituzione dell'obbligazione risarcitoria.

8. – Tanto premesso, il ricorso non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE